

L'Associazione Monte Pellecchia onlus si è costituita con atto Costitutivo di Associazione registrata con Repertorio n. 34009, Raccolta n.11313 e registrato a Roma il 29/09/1997 con Codice Fiscale 94026560584. E' iscritta al Registro/Albo Anagrafe unica Onlus al n. 309009 del 17/12/1998. In data 30 Giugno 2025, si è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) pratica 2185484, Repertorio 156246, Protocollo 0678608, adottando il seguente statuto.

STATUTO APS

ART.1. E' costituita con sede in Civitella di Licenza (RM), Via Collenuovo n.4, Cap 00026, quale Ente del Terzo Settore, l' "Associazione Monte Pellecchia onlus-APS", in conformità al dettato dell'Art. 35 del D.Lgs. 117/2017. L'Associazione ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il Trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea in modifica dello Statuto.



	La durata della associazione è a tempo	
	indeterminato.	
	Art.2. L'Associazione Monte Pellecchia onlus-APS	
	più avanti chiamata per brevità Associazione, si	
	ispira ai principi di democraticità e gratuità, non	
	ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità	
	di solidarietà sociale.	
	Art.3. L'Associazione opera per il perseguimento,	
	senza scopo di lucro, di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in	
	via principale in favore dei propri associati di	
	loro familiari o di terzi, del territorio del Comune	
	di Licenza e in particolare della Frazione di	
	Civitella, le seguenti attività di interesse	
	generale di cui all'Art. 5 del codice del Terzo	
	Settore: Sport, Cultura, Turismo Sociale, Ambiente,	
	conservazione e valorizzazione delle locali	
	Tradizioni Popolari, promozione della partecipazione	
	collettiva alle attività del Comune senza finalità	
	di lucro.	
	Ed in particolare persegue le seguenti finalità:	
	1. Salvaguardia del Territorio e dell'ambiente	
	2. Promozione sociale	
	3. Cultura	



4. Riscoperta e salvaguardia delle tradizioni locali

5. Valorizzazione del Territorio Rurale.

Art.4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Organizza e promuove iniziative riguardanti servizi e attività culturali, sportive, turistiche ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e di ricreazione dei soci;
- Favorisce la riscoperta e la conseguente conservazione di ogni espressione delle tradizioni locali;
- Si adopera per il recupero e la conservazione del territorio dal punto di vista della fruibilità, ecologico e paesaggistico;
- Avanza proposte agli Enti Pubblici interessati per una fattiva collaborazione al raggiungimento degli scopi di cui ai punti precedenti;
- L'Associazione sviluppa le sue tematiche e divulga le sue iniziative servendosi di circolari e mezzi mediatici di cui l'associazione dispone.



L'Associazione può comunque organizzare e gestire attività atte a favorire donazioni e contributi Utili al raggiungimento delle finalità statutarie.

Art.5. Per lo svolgimento delle predette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art.6. Ai sensi dell'Art.6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art.7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendono impegnarsi per la loro





realizzazione. Si può iscrivere chi ha compiuto il 14° anno di età, mentre per le cariche direttive si deve aver compiuto 18° anno di età. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art.8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso, l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea, che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art.10. I soci hanno diritto di essere informati su

tutte le attività e iniziative dell'associazione, di

partecipare con diritto di voto alle assemblee, di

essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le

attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri

sociali previa richiesta da formularsi al Presidente

e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con

preavviso scritto di almeno 8 giorni,

dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

La quota associativa ed ogni altra somma versate non

è rimborsabile, rivalutabile o trasferibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e far

rispettare le norme dello statuto e degli eventuali

regolamenti. I soci che abbiano cessato di

appartenere all'associazione non hanno alcun diritto

sul patrimonio della stessa.

Art.11. La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota

associativa;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte,





tale recesso avrà decorrenza immediata, resta
fermo l'obbligo per il pagamento della quota
sociale per l'anno in corso.

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro
che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o
comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono
violazione di norme statutarie e/o regolamenti
interni; oppure che senza adeguata ragione si
mettano in condizioni di inattività prolungata. La
perdita della qualità di socio è deliberata dal
Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di
esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso
ha 60 giorni di tempo per far ricorso all'Assemblea
che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal
ricorso medesimo.

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono
all'associazione prestando, per libera scelta e in
modo personale, attività spontanea, gratuita, senza
fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente
per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita
in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere rimborsate

dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

Ai sensi dell'Art.14 comma 4 del D.Lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario, possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai



sensi dell'Art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017,
sono assicurati contro gli infortuni e le malattie,
connessi allo svolgimento dell'attività stessa,
nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito
registro.

Art.13. Possono altresì essere riconosciuti in
qualità di sostenitori tutte le persone che,
condividendone gli ideali, danno un loro contributo
economico libero e volontario. I sostenitori non
hanno diritto di voto, non hanno il diritto di
elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di
essere informati delle iniziative che vengono
intaprese di volta in volta dalla associazione.

Art.14. L'associazione può assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura, anche dei propri
associati, purché non volontari, laddove necessario
ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse
generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al
perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso,
il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non
può essere superiore al cinquanta per cento del
numero dei volontari o al 20 per cento del numero



degli associati.

Art.15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art.16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta

da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca.

- Almeno una volta all'anno;
- Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- Ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- Quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno



successivo alla prima.

Art.17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione alla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art.18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva l'eventuale regolamento dei



lavori assembleari ed ogni altro eventuale

regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo

per il funzionamento dell'associazione;

- delibera sulla responsabilità dei componenti

gli organi sociali e promuove l'azione di

responsabilità nei loro confronti;

- ratifica le delibere del Consiglio direttivo

sulla perdita della qualità di socio nei casi

a), b) e c) di cui all'art.11;

- delibera sul ricorso dell'associato contro il

provvedimento di esclusione, deliberato dal

Consiglio Direttivo;

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo

e statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione,

la fusione e la scissione della Associazione;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti

all'ordine del giorno;

- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla

legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto

alla sua competenza.

Art.19. L'Assemblea è validamente costituita con la

presenza di almeno la metà degli associati, presenti

in proprio o per delega scritta da conferirsi ad

altro aderente, anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero di intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di comunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art.20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento della Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.21. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo, non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali, si

procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art.22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo.

Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia



della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando, separatamente o congiuntamente, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori e il potere generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono scritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta vi sia materia su cui deliberare, quando ve ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione, oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

La partecipazione può avvenire in remoto attraverso il link inviato dal Presidente con indicato giorno, ora e ordine del giorno della riunione.

In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per vie telefoniche, con 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne in caso di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art.24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più grandi poteri per la gestione della Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alle competenze dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma



	annuale di attività;	Art. 25.
	• individua le attività diverse da quelle di	
	interesse generale esperibili	
	dall'Associazione;	
	• predispone annualmente il bilancio di esercizio	
	e lo presenta all'Assemblea per la discussione	
	e sua approvazione;	
	• predispone annualmente, qualora previsto dalla	
	legge, il bilancio sociale e lo presenta	
	all'Assemblea per la discussione e sua	
	approvazione;	
	• conferisce procure generali o speciali;	Art. 26.
	• assume e licenzia eventuali prestatori di	
	lavoro fissandone mansioni, qualifiche e	
	retribuzioni;	
	• propone all'Assemblea i Regolamenti per il	
	funzionamento della associazione e degli organi	
	sociali;	
	• riceve, accetta e respinge le domande di	
	adesione di nuovi soci;	
	• ratifica e respinge i provvedimenti di urgenza	
	inoltarati dal Presidente;	
	• delibera in ordine alla perdita dello status di	
	socio.	
		17

Art.25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovo Consiglieri, scadono insieme a coloro che sono già in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art.26. Il Presidente è Legale Rappresentante della Associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e rilasciare quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale.

In caso di assenza o impedimento, le sue manzioni sono esercitate dal suo Vice Presidente vicario.

In caso di oggettiva necessità, può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli alla

ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non



ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art.27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art.28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia, unitamente ai libri dei soci.

Art.29 Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'Art.30 del D.Lgs.117/217, L'Assemblea elegge un Organo di controllo, anche